

Ordinanza sull'adattamento di atti normativi in seguito all'istituzione dell'Ufficio federale «Segretariato di Stato dell'economia»

del 17 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione dell'articolo 43 capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione¹,

ordina:

Sezione 1: Adattamento delle disposizioni relative alla competenza in leggi e decreti federali

Art. 1 Obbligatorietà generale di contratti collettivi di lavoro

Nell'articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 1956² concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 2 Lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Nell'articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 13 marzo 1964³ sul lavoro, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

1 RS 172.010
2 RS 221.215.311
3 RS 822.11

Art. 3 Lavoro a domicilio

Nell'articolo 15 capoverso 4 della legge federale del 20 marzo 1981⁴ sul lavoro a domicilio, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 4 Collocamento e personale a prestito

Negli articoli 2 capoverso 3, 11 capoverso 1, 12 capoverso 2, 31 capoverso 1, 34 capoversi 2 e 3, 35 capoverso 1, 36 capoverso 2 e 38 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 1989⁵ sul collocamento e il personale a prestito, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML)» e all'«UFIAML» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 5 Misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro

Nell'articolo 13 della legge federale del 30 settembre 1954⁶ sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro, le note a piè di pagina relative al «delegato per le occasioni di lavoro» e al «delegato e il suo personale» sono modificate come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 6 Costituzione di riserve di crisi da parte dell'economia privata

Nell'articolo 5a capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 1951⁷ sulla costituzione di riserve di crisi da parte dell'economia privata, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dei problemi congiunturali» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

⁴ RS 822.31

⁵ RS 823.11

⁶ RS 823.31

⁷ RS 823.32

Art. 7 Costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali

Nell'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1985⁸ sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dei problemi congiunturali» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 8 Assicurazione contro la disoccupazione

Negli articoli 72c capoverso 3, 77 capoversi 3 e 4, 78 capoverso 1, 79 capoverso 1, 80 capoversi 1 e 2, 83 capoverso 3, 101 lettera c, 102 capoverso 2, 103 capoverso 5, 110 capoverso 2 e 112 della legge federale del 25 giugno 1982⁹ sull'assicurazione contro la disoccupazione, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 9 Aiuto agli investimenti nelle regioni montane

Nell'articolo 13 della legge federale del 21 marzo 1997¹⁰ sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 10 Concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane

Nell'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1976¹¹ sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

⁸ RS 823.33

⁹ RS 837.0

¹⁰ RS 901.1

¹¹ RS 901.2

Art. 11 Sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali

Nell'articolo 5 capoverso 2 del decreto federale del 21 marzo 1997¹² a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 12 Promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche

Negli articoli 8 capoverso 2^{ter} e 19 capoverso 3 della legge federale del 1° luglio 1966¹³ per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 13 Promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo

Nell'articolo 5 capoverso 1 del decreto federale del 10 ottobre 1997¹⁴ concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo è introdotta la seguente nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dello sviluppo economico del lavoro»:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 14 Contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale

Nell'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 1989¹⁵ che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC), la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'economia esterna» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

¹² RS 901.3

¹³ RS 935.12

¹⁴ RS 935.22

¹⁵ RS 946.15

Art. 15 Misure economiche esterne

Nell'articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 25 giugno 1982¹⁶ sulle misure economiche esterne è introdotta la seguente nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'economia esterna»:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 16 Ostacoli tecnici al commercio

Nell'articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 1995¹⁷ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) è introdotta la seguente nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'economia esterna»:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 17 Zone di rilancio economico

Nell'articolo 7 capoverso 3 del decreto federale del 6 ottobre 1995¹⁸ in favore delle zone di rilancio economico, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 18 Mantenimento della qualità degli impianti dell'infrastruttura pubblica

Nell'articolo 8 del decreto federale del 30 aprile 1997¹⁹ sull'aiuto agli investimenti, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dei problemi congiunturali» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

¹⁶ RS 946.201

¹⁷ RS 946.51

¹⁸ RS 951.93

¹⁹ RS 951.940

Art. 19 Osservazione congiunturale

Nell'articolo 3 della legge federale del 20 giugno 1980²⁰ sull'osservazione congiunturale, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dei problemi congiunturali» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Art. 20 Promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera

Negli articoli 3 capoverso 3 e 4 capoversi 1 e 2 del decreto federale del 6 ottobre 1995²¹ sul promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera, la nota a piè di pagina relativa all'«Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML)» e all'«UFIAML», rispettivamente all'«Ufficio federale dell'economia esterna» è modificata come segue:

Oggi: «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» (art. 5 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, RS 172.216.1, RU 1999 2179).

Sezione 2: Sostituzione di termini in ordinanze

Art. 21 Ordinanze nell'ambito dell'economia esterna

Nei seguenti atti normativi, il termine «Ufficio federale dell'economia esterna» è sostituito da «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)»:

1. Ordinanza del 14 agosto 1991²² sull'attuazione di programmi e progetti ecologici d'importanza globale nei Paesi in sviluppo (art. 2 cpv. 2, 3 cpv. 2 lett. c, 3 cpv. 3, art. 4);
2. Ordinanza del 7 giugno 1937²³ sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 2 cpv. 1);
3. Ordinanza del 10 giugno 1985²⁴ della legge sulla ricerca (art. 10*b*);
4. Ordinanza del 25 febbraio 1998²⁵ sul materiale bellico (OMB) (art. 4 cpv. 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2, 12, 13 cpv. 1, 14 cpv. 1 e 2, 19 cpv. 1, 23, 25 cpv. 2);

²⁰ RS 951.95

²¹ RS 951.972

²² RS 172.018

²³ RS 221.415

²⁴ RS 420.11

²⁵ RS 514.511

5. Ordinanza del 6 luglio 1983²⁶ sull'organizzazione e i compiti dell'approvigionamento economico del Paese (art. 16 cpv. 1);
6. Ordinanza del 29 gennaio 1997²⁷ sulle preferenze tariffali (art. 2 cpv. 2);
7. Ordinanza del 18 gennaio 1984²⁸ sull'energia nucleare (art. 15 cpv. 1 lett. b, 15 cpv. 2);
8. Ordinanza del 12 giugno 1995²⁹ sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (art. 6 cpv. 3);
9. Ordinanza del 26 marzo 1980³⁰ sugli esplosivi (art. 15 cpv. 1, 33 cpv. 3);
10. Ordinanza del 15 giugno 1998³¹ sulla garanzia dei rischi delle esportazioni (art. 29 cpv. 2 lett. a);
11. Ordinanza del 25 giugno 1997³² sul controllo dei beni a duplice impiego (art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 4 cpv. 1 lett. b, 4 cpv. 3, 5 cpv. 2, 6 cpv. 3, 8, 9, 10 cpv. 3, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1, 20 cpv. 2, 22 cpv. 1, 23 cpv. 2, 24 cpv. 2, 25 cpv. 4, 26 cpv. 1, 27 cpv. 2);
12. Ordinanza del 3 settembre 1997³³ sul controllo dei composti chimici (art. 16 cpv. 2, 17 cpv. 4, 18, 19 cpv. 1, 20 cpv. 1, 21, 29, 31 cpv. 2);
13. Ordinanza del 17 maggio 1995³⁴ sull'esecuzione di ispezioni pre-imbarco (art. 3 cpv. 2);
14. Ordinanza del 25 novembre 1998³⁵ che istituisce misure nei confronti dell'UNITA (art. 8 cpv. 3, 11, 13 cpv. 5);
15. Ordinanza del 7 agosto 1990³⁶ che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq (art. 4 cpv. 2, 5a);
16. Ordinanza dell'8 dicembre 1997³⁷ che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone (art. 3 cpv. 2);
17. Ordinanza del 14 settembre 1994³⁸ concernente l'esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè del 1994 (art. 2 e 4);
18. Ordinanza del 17 novembre 1993³⁹ concernente l'esecuzione dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao (art. 2 e 4);

- 26 RS **531.11**
- 27 RS **632.911**
- 28 RS **732.11**
- 29 RS **819.11**
- 30 RS **941.411**
- 31 RS **946.111**
- 32 RS **946.202.1**
- 33 RS **946.202.21**
- 34 RS **946.202.8**
- 35 RS **946.204**
- 36 RS **946.206**
- 37 RS **946.209**
- 38 RS **946.216**
- 39 RS **946.217**

19. Ordinanza del 22 dicembre 1993⁴⁰ sull'esportazione e il transito di prodotti (art. 5);
20. Ordinanza del 4 luglio 1984⁴¹ sull'attestazione dell'origine (art. 4 cpv. 3);
21. Ordinanza del 17 giugno 1996⁴² sulla notificazione (art. 3, 4 cpv. 1, 6 cpv. 2, 8);
22. Ordinanza del 17 giugno 1996⁴³ sull'accreditamento e sulla designazione (art. 4 cpv. 2 e 3, 27, 29 cpv. 1, 31, 33 cpv. 2 e 3, 34 cpv. 2, 38 cpv. 1 e 2, 39);
23. Ordinanza del 12 dicembre 1977⁴⁴ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. b, 24 cpv. 1, 28 cpv. 1, allegato 1);
24. Ordinanza del 6 maggio 1992⁴⁵ concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (art. 3, 4, 7 cpv. 3, 11 a cpv. 2, 13 cpv. 2);
25. Ordinanza d'esecuzione del 2 settembre 1970⁴⁶ della legge federale concernente la garanzia dei rischi degli investimenti (art. 5 cpv. 1).

Art. 22 Ordinanze in altri ambiti

¹ Nei seguenti atti normativi, il termine «Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro» è sostituito da «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)»:

1. Ordinanza del 30 aprile 1999⁴⁷ sulle tasse per le installazioni e gli apparecchi tecnici;
2. Ordinanza del 17 febbraio 1993⁴⁸ concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale;
3. Ordinanza del 5 settembre 1995⁴⁹ INTERREG II;
4. Decreto del Consiglio federale del 28 luglio 1955⁵⁰ per l'esecuzione dell'accordo internazionale sulle condizioni di lavoro dei battellieri del Reno;
5. Ordinanza del 12 giugno 1995⁵¹ sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici;
6. Ordinanza del 23 giugno 1993⁵² sulla sicurezza degli ascensori;

40 RS **946.221**

41 RS **946.31**

42 RS **946.511**

43 RS **946.512**

44 RS **974.01**

45 RS **974.11**

46 RS **977.02**

47 RS **172.048.191**

48 RS **241.3**

49 RS **616.91**

50 RS **747.224.022**

51 RS **819.11**

52 RS **819.13**

7. Regolamento del 2 settembre 1949⁵³ per l'esecuzione della legge concernente l'Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi di lavoro;
8. Ordinanza 1 del 14 gennaio 1966⁵⁴ concernente la legge sul lavoro (Ordinanza generale);
9. Ordinanza 3 del 18 agosto 1993⁵⁵ concernente la legge sul lavoro (Igiene);
10. Ordinanza 4 del 18 agosto 1993⁵⁶ concernente la legge sul lavoro (Costruzione e trasformazione di aziende assoggettate all'approvazione dei piani);
11. Ordinanza del 25 novembre 1996⁵⁷ sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro;
12. Ordinanza del 20 dicembre 1982⁵⁸ sul lavoro a domicilio;
13. Ordinanza del 16 gennaio 1991⁵⁹ sul collocamento;
14. Ordinanza del 14 dicembre 1992⁶⁰ sul sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro;
15. Ordinanza del 19 dicembre 1983⁶¹ sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
16. Ordinanza del 31 agosto 1983⁶² sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza;
17. Ordinanza del 28 novembre 1983⁶³ sui sistemi d'informazione e di pagamento dell'assicurazione contro la disoccupazione;
18. Ordinanza del 31 gennaio 1996⁶⁴ sul finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione;
19. Ordinanza del 24 gennaio 1996⁶⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati;
20. Ordinanza del 3 marzo 1997⁶⁶ sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati;
21. Ordinanza del 26 novembre 1997⁶⁷ sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane;

- 53 RS **821.421**
- 54 RS **822.111**
- 55 RS **822.113**
- 56 RS **822.114**
- 57 RS **822.116**
- 58 RS **822.311**
- 59 RS **823.111**
- 60 RS **823.114**
- 61 RS **832.30**
- 62 RS **837.02**
- 63 RS **837.063.1**
- 64 RS **837.141**
- 65 RS **837.171**
- 66 RS **837.174**
- 67 RS **901.11**

22. Ordinanza del 22 dicembre 1976⁶⁸ sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d'interesse nelle regioni montane;
23. Ordinanza del 7 dicembre 1998⁶⁹ concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli;
24. Ordinanza d'esecuzione del 23 dicembre 1966⁷⁰ della legge federale per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche;
25. Ordinanza del 19 gennaio 1998⁷¹ concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo per il periodo 1998-2001;
26. Regolamento d'esecuzione del 5 giugno 1931⁷² della legge federale del 4 ottobre 1930 sui viaggiatori di commercio;
27. Decreto del Consiglio federale del 22 maggio 1962⁷³ sulle esposizioni e fiere;
28. Ordinanza d'esecuzione del 9 dicembre 1949⁷⁴ del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri;
29. Ordinanza del 10 giugno 1996⁷⁵ sull'aiuto in favore delle zone di rilancio economico.

² Nei seguenti atti normativi, il termine «Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro» è sostituito da «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)» e «UFCO» da «Seco»:

1. Ordinanza d'esecuzione del 12 marzo 1956⁷⁶ della legge federale sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro;
2. Ordinanza dell'11 marzo 1952⁷⁷ sulle riserve di crisi;
3. Ordinanza del 9 agosto 1988⁷⁸ sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali;
4. Ordinanza del 7 maggio 1997⁷⁹ sul mantenimento della qualità degli impianti dell'infrastruttura pubblica;
5. Ordinanza del 25 agosto 1982⁸⁰ sull'osservazione della congiuntura.

⁶⁸ RS **901.21**

⁶⁹ RS **916.010**

⁷⁰ RS **935.121**

⁷¹ RS **935.221**

⁷² RS **943.11**

⁷³ RS **945.1**

⁷⁴ RS **951.241**

⁷⁵ RS **951.931**

⁷⁶ RS **823.311**

⁷⁷ RS **823.321**

⁷⁸ RS **823.331**

⁷⁹ RS **951.940.1**

⁸⁰ RS **951.951**

³ Nell'ordinanza del 14 gennaio 1998⁸¹ concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri il termine «Ufficio federale dell'economia esterna» è sostituito da «Segretariato di Stato dell'economia (Seco)».

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 23

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 1999.

17 novembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1705